

Comune di Buttigliera d'Asti (Asti)

MODIFICA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE IN RECEPIMENTO DEI DISPOSTI DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 28 LUGLIO 2015 N. 79-27040

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 12.12.2000 si approvava il Regolamento Edilizio Comunale, redatto in conformità al Regolamento Edilizio tipo approvato dalla Regione Piemonte con propria Deliberazione di Consiglio Regionale n. 548-9691 del 29.07.1999;
- Con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 44 del 29.11.2001, n. 37 del 03.11.2005, n. 41 del 27.07.2009 n. 2 del 09.04.2014 si apportavano modifiche al testo del sopracitato Regolamento Edilizio Comunale;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 79-27040 del 28.07.2015 avente ad oggetto la “Modifica alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 548-9691 del 29.07.1999 di approvazione del Regolamento Edilizio Tipo” che prevede la modifica dell’art. 13 comma 3 in materia dei fronti delle costruzioni (Hf), 15 comma 1 in materia dei numero dei piani delle costruzioni (Np), 18 comma 1 e 2 lettera f) in materia di superficie utile lorda delle costruzioni (Sul), 19 comma 1 in materia di superficie utile netta delle costruzioni (Sun) e 20 comma 2 in materia di volume della costruzione (V); che recita testualmente:

“*Omissis*”

- di sostituire il comma 3 dell’articolo 13 del regolamento edilizio tipo, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 548-9691 del 29 luglio 1999 e da ultimo modificato con deliberazione n. 267-31038 dell’8 luglio 2009, con il seguente: “3. L’ultimo solaio è quello che sovrasta l’ultimo spazio agibile - compresi i sottotetti computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda - con esclusione dei volumi tecnici.”;
- di sostituire, al comma 1 dell’articolo 15 del regolamento edilizio tipo, le parole: “1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani abitabili o agibili - compresi quelli formati da soffitte e da spazi sotto tetto che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati tali -” con le seguenti “1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani agibili - compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda -”;
- di aggiungere, dopo il comma 2 dell’articolo 15 del regolamento edilizio tipo, il seguente: “2 bis. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture.”;
- di sopprimere, al comma 1 dell’articolo 18 del regolamento edilizio tipo, le parole “abitabile o agibile”;
- di sostituire la lettera f) del comma 2 dell’articolo 18 del regolamento edilizio con la seguente: “f) ai locali cantina e ai locali sottotetto per la porzione avente altezza pari o inferiore a metri 1,80, misurata all’intradosso del solaio di copertura;”
- di sostituire, al comma 1 dell’articolo 19 del regolamento edilizio tipo, le parole “sottotetto abitabile o agibile compreso” con le seguenti “sottotetto agibile o computabile ai fini della determinazione della SUL compreso”;

- di sostituire il comma 2 dell'articolo 20 del regolamento edilizio tipo con il seguente: "2. Per l'ultimo piano, sottotetto agibile o computabile ai fini della determinazione della S UL compreso, l'altezza di cui al comma 1 è quella tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l'intradosso della superficie di copertura.";

- di stabilire che i comuni, entro sei mesi dall'intervenuta esecutività del presente atto, provvedano a recepire, all'interno dei propri regolamenti edilizi, le modifiche introdotte con la presente deliberazione;

"Omissis"

VISTO il testo del Regolamento Edilizio Comunale vigente coordinato ed integrato con le modifiche introdotte dalla suddetta Delibera di Consiglio Regionale (evidenziate in neretto rispetto al testo invariato) redatto dall'ufficio tecnico comunale ed allegato alla presente come Allegato A;

RITENUTO pertanto di conformare il Regolamento Edilizio Comunale alla mutata definizione assunta dalla Regione Piemonte, modificandone l'art. 13 comma 3, 15 comma 1, 18 comma 1 e 2 lettera f), 19 comma 1 e 20 comma 2

DATO ATTO che il Regolamento Edilizio Comunale così modificato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato dal Consiglio Regionale con proprie Deliberazioni n. 548-9691 del 29.07.1999 e n. 79-27040 del 28.07.2015;

-Omissis-

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, secondo quanto in premessa indicato e ai sensi dell'art. 3 comma 10 della L.R. 08.07.1999 n. 19, la modifica del Regolamento Edilizio Comunale vigente.

2. **DI DICHIARARE** che il Regolamento Edilizio Comunale, così modificato ed integrato, è conforme al Regolamento Edilizio tipo regionale approvato con D.C.R. 29.07.1999 n. 548-9691 e successivamente modificato con L.R. 14.07.2009 n. 20 e D.C.R. 28.07.2015 n. 79-27040.

3. **DI DARE ATTO** che la presente Deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di Legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 08.07.1999 n. 19.

4. **DI DARE ATTO** che il Regolamento Edilizio integrato con la variazione di cui sopra, unitamente alla presente Deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 08.07.1999 n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato Urbanistica.

-Omissis-